

STATUTO

L'ESSERE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BORGO SAN DALMAZZO CN VIA
MADONNA DEL COLLETO 5

Numero REA: CN - 139396

Codice fiscale: 01851180040

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B " AL REP. N. 25.940 RACC. N. 17.710

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel comune di Borgo San Dalmazzo (CN), la società cooperativa denominata

“L'ESSERE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II – SCOPO - OGGETTO

Art. 3 – Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo, ma anche alla formazione, educazione ed integrazione sociale e culturale, di persone svantaggiate, conformemente alla legge 8.11.1991 n. 381 e sue eventuali e successive modificazioni e/o integrazioni. Al fine del miglior conseguimento del fine mutualistico e dell'oggetto sociale i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione

Al fine del miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà operare anche con terzi ed, eventualmente, avvalersi nello svolgimento dell'attività, di prestazioni lavorative e professionali di soggetti non soci. Ai sensi art. 13 comma 1 del D.Lgs. 112/2017 la differenza retributiva massima tra lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno a otto a parità di ore o giornate effettivamente lavorate così come previsto dal rapporto di lavoro in essere.

La cooperativa può aderire alla Confederazione Cooperative Italiane e/o ad altre associazioni di tutela del movimento cooperativo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o conto terzi:

- Servizi di custodia, pulizie, manutenzione, facchinaggio, trasporti pubblici e privati, affissione manifesti e volantinaggio, stipulando contratti e convenzioni sotto qualsiasi forma prevista dalla legge;
- Manutenzione aree verdi, lavori di giardinaggio, potatura di alberi, sistemazione viali alberati, manutenzione e pulizia di sentieri;
- Assemblaggio, montaggio e confezionamento di componenti meccanici, elettro-

nici e non;

- Attività di produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, artigianali e non, sia nei locali della cooperativa che presso appositi centri a sfondo sociale, educativo e terapeutico;
- Attività di inserimento, elaborazione dati; realizzazione e aggiornamento siti internet; organizzazione e gestione di servizi di segreteria, amministrazione, centralini e portinerie;
- Gestione e promozione di corsi di formazione, anche mediante contributi CEE degli Enti Pubblici e privati in genere, intesi a dare ai soci partecipanti all'iniziativa strumenti idonei al reinserimento sociale ed al miglioramento professionale.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;
- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa, affine, accessoria o complementare a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria e compiere tutti gli atti e negozi giudici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 - Soci Ordinari

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche aventi capacità di contrarre il vincolo societario, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, e concorrere al conseguimento dello scopo mutualistico come in precedenza definito.

I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

Possono inoltre essere soci i soggetti specificatamente individuati dalla legge 8.11.1991 n. 381, nei limiti e con le modalità previste dalla legge medesima, e precisamente:

- volontari, persone fisiche, che prestano la loro attività gratuitamente (art. 2 legge 381/91)
- persone esercenti attività di assistenza e consulenza (art. 10 legge 381/91)

- persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali (art. 11 legge 381/1991)

E altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31.1.1992 n.59, l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, occupate nel limite minimo stabilito dallo stesso articolo, saranno, compatibilmente con il loro stato soggettivo, socie della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione,
- la mancata presentazione della domanda, di cui in appresso, di essere ammesso a godere i diritti spettanti agli altri soci cooperatori nel termine specificato al terzultimo comma del presente articolo.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato, al momento della sua ammissione, per il godimento dei diritti spettanti ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che de-

ve verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali per il cui consolidamento si è resa necessaria la formazione individuale del socio medesimo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve tempestivamente, e, comunque entro il compimento del suddetto periodo, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita ed il codice fiscale;
- L'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- L'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il rispetto del secondo comma dell'articolo 2522 c.c., se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- La ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- La deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- La qualità della persona che sottoscrive la domanda;

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo spirito mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione del bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- Al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo;
- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo;
- All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto tanto per quanto riguarda il rapporto sociale quanto per i rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- Che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o per il venir meno, in ogni caso, dello scambio mutualistico;
- Che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscono il rapporto mutualistico; in particolare che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- Che, specialmente nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ponga in essere comportamenti che configurano danno, anche d'immagine, per la cooperativa;
- Che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- Che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- Che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione e ha inoltre il diritto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di richiedere il riesame del provvedimento da parte dell'assemblea dei soci, che dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro i 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del socio escluso.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati sono demandate alla decisione del Tribunale competente per territorio.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto o si è verificata la cessione della quota. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e negli stessi termini sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4 lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio defunto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11 lettere b), c), d), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV – SOCI SOVVENTORI

Art. 16 – Soci sovventori

Fermo restando le altre disposizioni del presente Titolo, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.59.

Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili di valore non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare il proposto acquirente all'organo amministrativo che deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente proposto dal socio, l'organo amministrativo indicherà altro cessionario gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere al proposto acquirente.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- L'importo complessivo dell'emissione;
- L'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- Il termine minimo di durata del conferimento;
- I diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può es-

sere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

- I diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano al massimo tre voti con le seguenti modalità:

- 1 voto per conferimenti fino ad €. 2.582,28
- 2 voti per conferimenti fino ad €. 7.746,85
- 3 voti per conferimenti superiori ad €. 7.746,85

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- Dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00). La quota complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- Dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- Dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- Dalla riserva straordinaria;
- Da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale competente.

Art. 23 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione ovvero, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli

- a riserva legale nella misura non inferiore al limite minimo stabilito dalle vigenti leggi;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

La decisione dei soci può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili fra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

La cooperativa in quanto impresa sociale ha l'obbligo altresì di redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs 112/2017 sulla base delle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il bilancio sociale viene approvato dall'assemblea con la stessa tempistica del bilancio d'esercizio, depositato al Registro Imprese e pubblicizzato a norma di legge.

Art. 24 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio, può appostare somme

al conto economico a titolo di ristorno, in forma di integrazione salariale e conformemente al disposto e conformemente al disposto della legge n. 142/2001, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità ed i tempi definiti con apposito regolamento approvato, avuto riguardo, in ogni caso, alla quantità e qualità delle prestazioni professionali e lavorative dei soci.

TITOLO VI - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti approvati, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- L'approvazione dei bilanci e la destinazione degli utili
- La nomina dell'organo amministrativo;
- La nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- Le modificazioni dell'atto costitutivo;
- La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni di cui alle lettere a), b) e c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo

Nel caso di opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- L'argomento oggetto della decisione;
- Il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- L'indicazione dei soci consenzienti;
- L'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- La sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, sia astenuti e/o contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- L'argomento della decisione;
- Il contenuto della decisione;
- Il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-

sa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calca alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti nell'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo da determinarsi dall'organo amministrativo avuto riguardo alla composizione della compagine sociale e, in ogni caso, conforme al disposto dell'art. 2479 bis C.C.), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo non posso intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentar, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto dall'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio può rappresentare cinque altri soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Amministrazione

La Società è amministrata, da un consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente.

Gli Amministratori che sono soci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 112/2017 ed in particolare non essere mai stati condannati in via definitiva per reati contro la persona e/o che comportino l'esclusione anche temporanea dai pubblici uffici; gli Amministratori non soci, oltre agli stessi requisiti di onorabilità non devono avere rapporti di dipendenza con la cooperativa e devono possedere requisiti di professionalità consistenti in capacità comunque acquisite nell'amministrazione e gestione di imprese commerciali oppure specifiche capacità tecnico – operative congruenti con le attività indicate in oggetto sociale. E' fatto divieto di eleggere come Presidente coloro che siano rappresentanti legali di società costituite da socio unico persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro che controllino o abbiano il coordinamento e la direzione di imprese sociali (art. 7 comma 2 del d.lgs. 112/2017).

Art. 33 - Compiti degli amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle loro attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

nonché sulle operazioni di maggior rilievo in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 - Integrazione del consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 - Compensi agli amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 37 - Rappresentanza

Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive a passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 Organo di controllo

La nomina di un Sindaco o di un revisore, con decisione dei soci, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni obbligatorie di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

Per i requisiti, le competenze, il funzionamento e la retribuzione del Sindaco e del revisore, valgono le norme di legge.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Può essere revocato solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ovvero previsti dall'art. 2477.

La revisione legale dei conti spetta al Sindaco, salvo il caso in cui sia obbligatorio ovvero sia deciso con decisione dei soci, di attribuire la revisione legale dei conti ad un Revisore o ad una Società di Revisione.

E' fatta salva la possibilità di nominare un collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge.

Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23 lettera c)

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra società e soci, determinando regole e criteri inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se saranno costituiti.

Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Si riepilogano i requisiti della mutualità prevalente ex art. 2514 c.c. recepiti a tutti gli effetti di legge, nel presente statuto:

- Il divieto di distribuzione di dividendi in deroga all'articolo 2514, comma 1, lettera a) del codice civile;
- Divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari dei soci cooperatori in deroga all'articolo 2514, comma 1, lettera b) del codice civile;
- Il divieto di distribuzione di riserve ai soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, lettera c) del codice civile;
- L'obbligo di devoluzione. In caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio netto residuo ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile.

I principi in materia di remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.

Art. 43 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali, sulle imprese sociali e, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Ada Trissino

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)